



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE FUNERARIE E DI SEPOLTURA DI PERSONE DOMICILIATE INDIGENTI

Il Municipio di Arogno, in applicazione dell'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale; richiamati gli artt. 192 Legge organica comunale, e 44 del Regolamento alla Legge organica comunale

emana la seguente Ordinanza

intesa a disciplinare la partecipazione del Comune alle spese funerarie e di sepoltura di persone domiciliate indigenti:

Art. 1 Basi legali

Conformemente all'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. E' riservato il regresso su parenti tenuti all'obbligo di assistenza secondo l'art. 328 del CCS.

Art. 2 Spese funerarie

Sono considerate spese funerarie:

- a) Quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura e cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
- b) Quelle derivanti in particolare dal pagamento dell'eventuale tassa di cremazione, della concessione per il posto tomba o per il loculo o il deposito delle ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

Art. 3 Legittimati

Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge o il partner superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle ed il curatore.

Art. 4 Assistenza tra parenti

¹La prestazione non viene concessa qualora gli eredi dispongano di un reddito imponibile cantonale superiore a fr. 35'000.- per persona singola o fr. 40'000.- per coniugati, al quale deve essere aggiunto un importo di fr. 2'000.- per ogni figlio minorenni o persona a carico.

²Il limite della sostanza netta cantonale è fissato a fr. 30'000.- (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).

³Il Municipio non corrisponde alcun contributo qualora anche solo un erede o superstite superi i limiti definiti al cpv. 1 e 2.

⁴La rinuncia ereditaria da parte di tutti gli eredi non influisce sulla decisione di concessione del contributo comunale.

⁵In casi eccezionali (come, per esempio, la modifica improvvisa della situazione finanziaria da parte del superstite e/o degli eredi) e per giustificati motivi, il Municipio ha la facoltà di decidere un contributo parziale o totale derogando dai limiti previsti.

Art. 5 Domanda

¹La richiesta di contributo deve essere inoltrata per iscritto al Municipio entro tre mesi dallo svolgimento del funerale.

Per le persone senza parenti prossimi la procedura è avviata d'ufficio.

²La richiesta dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

- Copia dettagliata delle fatture concernenti il funerale;
- Ultima decisione di tassazione del richiedente e degli eredi;
- Eventuale documentazione complementare richiesta del servizio amministrativo competente.

Art. 6 Contributo

¹Il contributo comunale viene erogato fino ad un importo massimo di CHF 4'000.-, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile.

²Il contributo è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate.

³L'eventuale sostanza residua del defunto va computata a diminuzione della prestazione comunale.

Art. 7 Entrata in vigore

¹La presente Ordinanza, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

²Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli art. 208 e seguenti della LOC.

Il Sindaco
Emanuele Stauffer

PER IL MUNICIPIO



La Segretaria
Ilaria Wallimann

(Handwritten signature of Ilaria Wallimann)

Arogno, novembre 2024

Ris.mun.no. 487, 6.11.2024 – data di pubblicazione: 14 novembre 2024